

## **Articolo 33**

### *(Mobilità)*

La norma prevede la costituzione di un fondo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, diretto a incentivare le procedure di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale fondo rappresenta un limite invalicabile di spesa, da cui trarre le risorse dirette - attraverso l'erogazione di specifici contributi finanziari - alle amministrazioni che ottemperino a quanto previsto dalla norma.

**Articolo 34****(Proroga contratti a tempo determinato)****Comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Proroga contratti a tempo determinato**

Le disposizioni prevedono la possibilità di prorogare per l'anno 2006 i contratti a termine già instaurati con le amministrazioni e gli enti analiticamente evidenziati nella tabella A seguente. La spesa al lordo, che riguarda il solo anno 2006, è stimata in circa 179 milioni di euro.

Gli oneri relativi alla proroga dei contratti del personale dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL, dell'APAT, del CNIPA e dell'ENPALS non sono evidenziati nella seguente tabella A in quanto continuano ad essere posti a carico del bilancio degli stessi enti.

<b>TABELLA A - PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO</b>			
<b>Amministrazione</b>	<b>Unità</b>	<b>Costo procapite medio</b>	<b>Spesa annua complessiva</b>
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	<b>1.007</b>	<b>28.053</b>	<b>28.249.000</b>
<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	<b>176</b>	<b>34.091</b>	<b>6.000.000</b>
<b>MINISTERO SALUTE</b>	<b>93</b>		<b>2.140.000</b>
Diplomati amministrativi	20	18.931	379.000
Tecnici sanitari	34	19.018	647.000
Laureati amministrativi	20	25.239	505.000
Medici	19	32.048	609.000
<b>BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>2.072</b>		<b>42.984.000</b>
Assistenti museali	648	13.524	8.764.000
Addetti sorveglianza	1.418	24.018	34.058.000
Tecnici sanitari	6	27.048	162.000
<b>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</b>	<b>11</b>	<b>32.000</b>	<b>352.000</b>
<b>MINISTERO GIUSTIZIA</b>	<b>1.595</b>	<b>27.629</b>	<b>44.068.000</b>
<b>AGENZIA DEL TERRITORIO</b>	<b>1.531</b>	<b>35.000</b>	<b>53.585.000</b>
<b>T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO</b>	<b>57</b>	<b>23.000</b>	<b>1.311.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.542</b>		<b>178.689.000</b>

**Comma 7 - Proroga contratti di formazione e lavoro**

La disposizione non comporta maggiori oneri in quanto trattasi di personale in servizio da vari anni presso le diverse amministrazioni che, pur non potendo essere formalmente assunto a tempo indeterminato per effetto delle disposizioni limitative in materia, va comunque mantenuto in servizio avendo superato le previste prove selettive.

#### **Comma 8 – Proroga comandi**

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2006 i comandi presso varie pubbliche amministrazioni del personale della società per azioni Poste italiane e del Poligrafico e Zecca dello Stato. Le unità interessate sono circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro.

#### **Comma 9 – Proroga contratti servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche**

La norma consente, anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi già svolti ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388/2000. A tali fini è stanziato per detto periodo l'importo annuo di 370 milioni di euro che costituisce il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuto l'onere complessivo derivante dagli affidamenti.

Gli oneri di cui al presente articolo incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.

## Articolo 34

## Proroga t.determinato

	2006	2007	2008
Importo	31,9	0,0	0,0

(in milioni di euro)

## Aliquote contributive

<b>Inpdap</b>			
datore	0,295		
dip	0,11		
<b>Irap</b>	0,085		
<b>irpef</b>	0,23		
Contribuzione aggiuntiva	0,16		
Contr. datore	7	0	0
<b>Irap</b>	2	0	0
	<b>Retr. Lorda</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Contr. dip	2	0	0
	<b>Base Irpef</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>irpef</b>	4	0	0
	<b>Netto pagato</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>
Contribuzione aggiuntiva	4	0	0
	<b>Effetto netto%</b>	0,521	#DIV/0!

## Riepilogo

<b>Apporto Inpdap</b>	+	9,52	0,00	0,00
<b>Contr. Aggiuntiva</b>	-	3,63	0,00	0,00
<b>SSN</b>	+	1,93	0,00	0,00
<b>IRPEF</b>	+	3,82	0,00	0,00
<b>Effetto netto</b>		<b>20,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Articolo 35

### (Assunzioni di personale)

**Comma 1** – Per l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, la spesa annua lorda è valutabile in 87,5 milioni di euro sulla base di un costo medio unitario di 35.000 euro, tenuto conto che il personale in questione sarà immesso nelle qualifiche iniziali.

**Commi da 2 a 7** prevedono la possibilità di sostituire durante il biennio 2007 – 2008, il personale già assunto con contratto a termine dalle Amministrazioni ed enti analiticamente evidenziati nella tabella A seguente, con personale da assumersi a tempo indeterminato. La relativa spesa al lordo è stimata in circa 180 milioni di euro a carico di un apposito fondo istituito a decorrere dall'anno 2007.

Gli oneri relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'INPS, l'INPDAP, l'INAIL, l'APAT, il CNIPA e l'ENPALS non sono evidenziati nella seguente tabella A in quanto sono posti a carico del bilancio degli stessi enti.

TAB. A - STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO			
Amministrazione	Unità	Costo procapite medio	Spesa annua complessiva
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	<b>1.007</b>	<b>28.053</b>	<b>28.249.000</b>
<b>DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA</b>	<b>176</b>	<b>34.091</b>	<b>6.000.000</b>
<b>MINISTERO SALUTE</b>	<b>93</b>		<b>2.140.000</b>
Diplomati amministrativi	20	18.931	379.000
Tecnici sanitari	34	19.018	647.000
Laureati amministrativi	20	25.239	505.000
Medici	19	32.048	609.000
<b>BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>2.072</b>		<b>42.984.000</b>
Assistenti museali	648	13.524	8.764.000
Addetti sorveglianza	1.418	24.018	34.058.000
Tecnici sanitari	6	27.048	162.000
<b>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</b>	<b>11</b>	<b>32.000</b>	<b>352.000</b>
<b>MINISTERO GIUSTIZIA</b>	<b>1.595</b>	<b>27.629</b>	<b>44.068.000</b>
<b>AGENZIA DEL TERRITORIO</b>	<b>1.531</b>	<b>35.000</b>	<b>53.585.000</b>
<b>T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO</b>	<b>57</b>	<b>23.000</b>	<b>1.311.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.542</b>		<b>178.689.000</b>

Si tratta di oneri che incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa.

## Articolo 35

## Fondo stabilizzazione t. det.

	2006	2007	2008
Importo	0,0	24,5	24,5

(in milioni di euro)

## Aliquote contributive

Inpdap			
datore	0,295		
dip	0,11		
Irap	0,085		
irpef	0,23		
Contribuzione aggiuntiva	0,16		
Contr. datore	0	6	6
Irap	0	1	1
	<b>Retr. Lorda</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Contr. dip	0	2	2
	<b>Base Irpef</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
irpef	0	3	3
	<b>Netto pagato</b>	<b>12,8</b>	<b>12,8</b>
Contribuzione aggiuntiva	0	3	3
	<b>Effetto netto%</b>	<b>0,521</b>	<b>0,521</b>

## Riepilogo

Apporto Inpdap	+	0,00	7,31	7,31
Contr. Aggiuntiva	-	0,00	2,79	2,79
SSN	+	0,00	1,48	1,48
IRPEF	+	0,00	2,94	2,94
<b>Effetto netto</b>		<b>0,00</b>	<b>15,56</b>	<b>15,56</b>

## Articolo 36

### *(Gestioni previdenziali)*

Commi 1, 2 e 3 - L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2005 dall'art. 1, commi 139, 140 e 141 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in coerenza con i contenuti del Dpef 2006-2009, nella misura del 2,1% per il 2005 e del 2,0% per il 2006.

Pertanto, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2006 un incremento pari a 440,84 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, e di 108,93 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 1.006,21 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,43 e 56,31 milioni di euro.

Comma 4 - La disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa non



determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

o o o

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili, accertate dall'INPS nel consuntivo per l'anno 2004, pari a 369 milioni di euro in buona parte derivanti da pagamenti per pignoramenti conseguenti a giudizi promossi contro l'Istituto in materia, la norma prevede di utilizzare le seguenti risorse trasferite all'INPS, in base al citato consuntivo 2004 dell'Istituto, in misura eccedente rispetto alle effettive esigenze:

- per 228,69 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2004, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- per erogazioni pensionistiche:	
a) maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.448 del 2001	172.380
b) maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.289 del 2002 a favore dei cittadini residenti all'estero	46.518
c) legge 244 del 2003 - convenzione sicurezza sociale con la Santa Sede	9.394
- per interventi a sostegno della famiglia:	
a) per il finanziamento delle spese di ammin.ne	396
<b>TOTALE</b>	<b>228.688</b>

- per un importo complessivo di 140,31 milioni di euro, le risorse risultanti, nella contabilità dell'INPS, accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ai sensi dell'art.3, comma 14, della legge n.448/1998	14.553
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati ai sensi dell'art.8 della legge n.451/1994	125.759
TOTALE	140.312

Per l'anno 2005, tenuto conto degli elementi di consuntivo 2004 e sulla base degli elementi di monitoraggio, si prevede che la medesima Gestione degli invalidi civili presenti maggiori esigenze, valutate in 300 milioni di euro, per le quali la disposizione prevede di utilizzare:

- per un importo massimo di 182,05 milioni di euro, le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali;
- per un importo di 117,95 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ai sensi dell'art. 3, comma 14, della legge n. 448/1998	2.038
- Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000	19.155
- Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato a copertura degli oneri per indennità ai lavoratori colpiti da talassemia e depreanocitosi di cui all'art. 39, comma 1, della legge n. 448/2001	1.971
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge n. 53/2000	94.786
<b>TOTALE</b>	<b>117.950</b>

Comma 5 - La disposizione sopprime il contributo a carico dello stato a favore dell'ENPALS previsto dal decreto-legge 510/96, convertito dalla legge 608/96, "al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni".

Infatti, dal momento che i risultati dei bilanci dell'ENPALS mostrano, negli ultimi anni, in conseguenza delle modifiche al sistema previdenziale introdotte con i decreti di armonizzazione previsti dalla legge 335/95, una costante situazione di avanzo gestionale, la correttezza delle prestazioni è assicurata anche senza l'apporto del predetto trasferimento, pari a circa 66 milioni di euro annui.

Conseguentemente, si determinano i seguenti effetti finanziari:

Minore spesa per soppressione contributo (importi in migliaia di euro)

	2006	2007	2008
Soppressione contributo art. 2 DL 510/96	65.590	65.590	65.590

## Articolo 37 e Articolo 39

### *(Risorse finanziarie per il Servizio sanitario)*

### *(Completamento degli interventi di edilizia sanitaria e miglioramento dell'offerta sanitaria)*

#### **ARTICOLO 37 – Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale**

Il livello di finanziamento del SSN complessivamente assicurato da parte dello Stato e delle regioni per l'anno 2006, risulta pari a 92.560 milioni di euro. Tale livello ingloba il finanziamento di 89.960 milioni di euro cui concorre lo Stato (stabilito nella legge finanziaria per il 2005) a cui si aggiungono le seguenti risorse da considerarsi, sulla base dei risultati del monitoraggio, strutturali: 850 milioni di euro di maggiori entrate proprie regionali rispetto a quelle cristallizzate nel riparto del fabbisogno sanitario in sede CIPE, 500 milioni di euro di risorse aggiuntive delle regioni a statuto speciale; 1.250 milioni di euro di maggiori risorse dei bilanci regionali quale effetto dell'applicazione della manovra 2005.

La spesa effettiva stimata nel Conto delle PPAA, riportata nel DPEF 2006-2009, è di 95.610 milioni di euro a cui devono aggiungersi 500 milioni di euro di oneri relativi alla piena copertura contrattuale relativi al biennio 2006-2007 (per la circostanza che il tendenziale ingloba solo il riconoscimento della vacanza contrattuale), per un livello complessivo di 96.110 milioni di euro.

Pertanto lo scostamento tra il livello di finanziamento complessivo e il livello della spesa complessiva è pari a circa 3.500 milioni di euro.

Si dispone, rispetto al finanziamento di 89.960 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria per il 2005, un incremento di 1.000 milioni di euro da ripartirsi secondo criteri e modalità concessive da definirsi con decreto che preveda comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di riduzione strutturale del disavanzo.

A fronte dell'incremento del livello del finanziamento a cui concorre lo Stato, rispetto a quanto stabilito con la legge finanziaria 2005, si richiede alle regioni una manovra di circa 2.500 milioni di euro, in aggiunta al predetto importo di 1.250 milioni di euro di maggiori risorse dei bilanci regionali che le regioni continuano a sostenere già dagli anni precedenti.

Concorrono al potenziamento degli strumenti programmatici anche le seguenti norme:

articolo 39, comma 1, in materia di edilizia sanitaria. Nell'ottica dell'efficientamento del Servizio sanitario nazionale, la disposizione prevede che le risorse ancora disponibili degli accordi di programma già stipulati dalle regioni siano riservate per interventi di ristrutturazione edilizia di ospedali per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 e di ospedali per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120. Detta norma è finalizzata ad impedire che vengano distratte risorse per ospedali di piccole dimensioni caratterizzati da elevati costi ed elevata inefficienza derivanti dalle dimensioni stesse.

articolo 39, comma 7, in materia di certificazione dei bilanci. La norma, disponendo l'obbligatorietà della certificazione del bilancio delle aziende del servizio sanitario, introduce uno strumento di miglioramento della qualità dei bilanci e di verifica più attenta e sistematica della corrispondenza degli stessi alle scritture contabili e alla contabilità analitica, permettendo una migliore attività di programmazione, gestione e controllo aziendale, sotto il profilo economico finanziario, anche mediante l'emersione di errori contabili e di comportamenti scorretti che hanno impatto sui risultati di bilancio.

articolo 39, comma 8 in materia di mobilità sanitaria. La norma è finalizzata a fissare un tetto massimo di rimborsabilità e di compensabilità tra le regioni, fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie, escludendo le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità. Introducendo un tetto alla mobilità sanitaria interregionale, mediante specifiche intese tra le regioni, è volta ad arginare il fenomeno della dilatazione dell'offerta di servizi sanitari, da parte di alcune regioni, verso cittadini non residenti nelle stesse e, contestualmente, contribuisce allo sfruttamento ottimale dell'offerta sanitaria già presente sul territorio per prestazioni di bassa e media specialità. Tale norma concorrerà, tra l'altro, alla riduzione dei costi dovuti alla presenza di inapproprietezze delle prestazioni erogate in mobilità sanitaria.

articolo 39, commi 9 e 10. Nell'ottica dell'efficientamento del Servizio sanitario nazionale, prevede che, in coerenza con le risorse programmate per il SSN, il Ministero della salute promuova una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare l'offerta di prestazioni in regime

ambulatoriale e corrispondentemente a decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. Tale disposizione consente di realizzare un contenimento dei costi dell'assistenza ospedaliera caratterizzata da un alto impiego di personale e beni e servizi di alta specializzazione con conseguenti maggiori costi rispetto all'attività erogata in regime ambulatoriale.

ARTICOLO 39, commi 2 e 3

La norma dispone che la cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dagli enti del Servizio sanitario nazionale sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo (comma 2). A tal fine prevede che l'istituzione e la tenuta a cura dell'Alleanza di un inventario aggiornato delle attrezzature sanitarie in via di sostituzione e la produzione di un rapporto biennale sull'attività svolta (comma 3).

Dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non conseguono oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 39, commi 4 e 5

Nell'ottica dell'utilizzo efficiente ed appropriato delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, dispone la realizzazione di un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) che si avvale di flussi informativi provenienti da varie fonti (comma 4). A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per consentire al Ministero della salute l'attivazione di collaborazioni con istituti di ricerca, società scientifiche, strutture pubbliche o private ed esperti, nel numero massimo di 20 unità (comma 5)

ARTICOLO 39, comma 6

La norma è diretta a prevedere che la Commissione unica sui dispositivi medici possa esercitare anche funzioni consultive nei confronti del Ministro anche in materia di dispositivi medici

ARTICOLO 39, commi 11, 12 e 13

Trattasi di norme che non comportano oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limitano a disciplinare, da un lato la sottrazione all'esecuzione forzata i fondi destinati a servizi e finalità di sanità pubblica, al pagamento di emolumenti al personale sanitario e alle forniture di beni e servizi per gli uffici sanitari (comma 11) e dall'altro a disciplinare aspetti finanziari dell'Agenzia italiana del farmaco (comma 12).

**ARTICOLO 39, comma 14 e 15**

La norma dispone, dal 1° gennaio 2006, la dotazione organica dell’Agenzia nel numero di 190 unità, stabilendone l’onere a carico del bilancio dell’Agenzia stessa (comma 14). Inoltre puntualizza la metodologia di calcolo del contributo, commisurato alle spese autocertificate dalle aziende farmaceutiche, che le stesse versano all’Agenzia Italiana del farmaco (comma 15).



## Articolo 38

### *(Concorso dello Stato al Ripiano dei disavanzi finanziari regionali)*

#### Comma 1

La norma prevede l'autorizzazione, quale regolazione debitoria, della spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006, per il concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2002-2004. L'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, cui sono interessate tutte le regioni a statuto ordinario e le regioni Sicilia e Sardegna, ha fissato il livello di spesa del Servizio sanitario nazionale, cui concorre lo Stato per gli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente in 75.602 milioni di euro, 78.570 milioni di euro e 81.837 milioni di euro.

Invero, in tutte le regioni si sono verificati disavanzi di gestione.

Tali disavanzi sono stati in tutto o in parte coperti dalle regioni con interventi di contenimento dei costi, con il ricorso alla leva fiscale, con vendite di immobili e con trasferimenti a carico dei bilanci regionali. Con la presente disposizione, lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi che si sono manifestati nel periodo 2002-2004.

Circa l'onere di 50 milioni di euro, cui si dà copertura (cfr. Allegato 7), si fa presente che lo stesso deriva dal seguente calcolo: 2,50% (tasso medio) per 2.000 milioni di euro (ammontare delle emissioni dei titoli di Stato quinquennali) = 50 milioni di euro.

#### Comma 4

L'autorizzazione di spesa di 100.000 € consente di costituire una Commissione composta da non più di 15 componenti, nell'ipotesi estrema che a tutti i componenti spetti il trattamento di missione pari mediamente a 400 €, e nell'ipotesi di 16 riunioni annuali.

15 Componenti x 400 € = 6.000 € (costo massimo per riunione)

6.000 € x 16 riunioni = 100.000 € circa

## Articolo 40

### *(Modificazioni al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)*

L'articolo detta disposizioni modificative del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per gli anni dal 2002 al 2005, prevedendo un iter che dovrebbe consentire di rimuovere alcuni impedimenti all'erogazione a favore delle Regioni di somme già stanziata nei bilanci per gli anni 2002, 2003, 2004, destinate per la quasi totalità a coprire il fabbisogno sanitario delle Regioni. La stima di tali risorse è pari, complessivamente, a circa 11 miliardi di euro che si riferiscono al periodo 2002-2004.

L'erogazione di tale importo è subordinata alla chiusura dell'istruttoria del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali per i relativi anni. Peraltro l'istruttoria medesima non potrà concludersi prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge finanziaria e della conseguente emanazione dei nuovi DPCM attuativi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 56/2000 per il periodo 2002-2004.

Per l'anno 2005 si renderà possibile determinare l'ammontare di risorse da accreditare alle regioni nei primi mesi dell'anno 2006 e, cioè, quando saranno disponibili i dati definitivi in ordine alle somme spettanti rispetto a quelle già erogate in via di anticipazione nel 2005.

Le erogazioni che verranno effettuate a favore delle Regioni non producono effetti peggiorativi sull'indebitamento netto in quanto sono relative a somme dovute per gli anni passati. In termini di fabbisogno, non si hanno effetti peggiorativi in quanto i tendenziali 2006-2008 scontano già tali effetti.

## Articolo 41

### *(Indeducibilità di minusvalenze inerenti a dividendi non tassati)*

#### Legislazione proposta

Attraverso una modifica all'articolo 109 del nuovo T.U.I.R. (inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater) è stabilita una specifica norma antielusiva che interviene nel caso di possesso di partecipazioni. Viene, infatti, previsto che "Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi.". Inoltre si prevede che costituiscono operazioni potenzialmente elusive (con conseguente eventuale non deducibilità dei componenti negativi) anche le cessioni di partecipazioni effettuate tramite il pronto contro termine, riporto su titoli e fattispecie similari.

#### Effetti di gettito

Questa disposizione ha lo scopo di contrastare un comportamento che può assumere connotati elusivi consistente nella cessione (con realizzo di minusvalenze fiscalmente deducibili) di partecipazioni non immobilizzate, dopo che le stesse abbiano distribuito alla partecipante dividendi, imponibili fiscalmente solo nella misura del 5%. Inoltre lo stesso fenomeno considerato elusivo può verificarsi anche nel caso in cui si effettuano altre operazioni su titoli come i pronti contro termine, riporto titoli e simili.

In base a dati ed informazioni raccolte in ambito societario e tributario, i descritti fenomeni appaiono in sensibile crescita. Pur con le dovute cautele, sembra non irrealistico attribuire un recupero di gettito annuo a questo meccanismo antielusivo, quantificato nella misura di 200 milioni di Euro.

La quantificazione tiene conto:

dei consistenti flussi di dividendi percepiti dalle società (pari ad oltre 25 miliardi di euro nel 2003); della importante crescita dei dividendi pagati nell'esercizio 2004 da parte delle società quotate, da 7,6 del 2003 a circa 12,6 miliardi di euro (dati Mediobanca<sup>1</sup>); della altrettanto importante crescita sia del risultato corrente (da 24,4 a 33,2 miliardi di euro) che del risultato di esercizio (da 10,7 a 28,3 miliardi di euro) 2004 rispetto al 2003 (ibidem);

<sup>1</sup> Mediobanca Dati cumulativi di 2007 società italiane (2005)

del periodo di osservazione, sia dei dividendi percepiti (comma 3 bis) che delle partecipazioni (comma 3-ter) pari a 24 mesi;

dell'ammontare delle minusvalenze e degli altri componenti negativi relativi alle partecipazioni;

del meccanismo antielusivo che trova applicazione anche a operazioni su titoli quali i pronti contro termine, riporto su titoli, ecc.;

Inoltre si è anche tenuto conto delle indicazioni pervenute da più parti (stampa specializzata ed associazioni di categoria) circa il notevole impatto quantitativo che avrebbe la norma in oggetto, con riferimento alle operazioni elusive sulle partecipazioni.

La presente disposizione ha effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Di cassa, la stima di recupero di gettito è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	2006	2007	2008
IIDD	-	+350	+200

**Articolo 42**  
***(Grandi reti di trasmissioni di energia)***

La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia la determinazione dell'importo dell'addizionale commisurato all'estensione della rete che dovrà produrre un maggiore gettito di 800 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 e 900 milioni per l'anno 2008.

**Articolo 44**  
*(Fondo famiglia e solidarietà)*

Con l'articolo in esame si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.140 milioni di euro, per il solo anno 2006, per la realizzazione di interventi per il sostegno delle famiglie e a fini di solidarietà per lo sviluppo socio economico

## Articolo 45

### *(5 per mille per volontariato e ricerca)*

L'art. 45 istituisce per l'anno finanziario 2006 ed in via sperimentale un Fondo alimentato da una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a scopi di sostegno al volontariato, alla ricerca ed università e per le attività sociali svolte dai Comuni di residenza dei contribuenti.

Il comma 2 individua gli incassi in conto competenza dell'IRE risultanti dal rendiconto generale dello Stato e le scelte effettive dei contribuenti la base di calcolo per determinare l'importo del 5 per mille.

L'ammontare degli incassi in conto competenza per l'anno d'imposta sulla cui base potrà essere espressa la volontà dei contribuenti (2005) è stimato pari a 131.911 milioni di euro. La quota del 5 per mille risulta pertanto pari a 660 milioni di euro.

Assumendo che anche per questa nuova opportunità di destinazione del gettito IRE da parte dei contribuenti si riscontri la stessa percentuale di scelte effettive che avvengono per l'8 per mille - pari a circa il 41% del totale dei contribuenti - si ottiene una maggiore spesa per circa 270 milioni di Euro.

Poiché l'inoltro delle scelte operate dai contribuenti attraverso la dichiarazione dei redditi scade a fine anni, l'effettiva acquisizione dei dati relativi alle scelte operate e la corrispondente spesa, non può che determinarsi nell'anno 2007.

### Articolo 47

*(Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori)*

La disposizione di cui al comma 1 prevede un onere dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 connesso all'istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso al Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ulteriore onere consegue dal finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.



## Articolo 48

### *(Eliminazione della tassa sui brevetti)*

La proposta in oggetto prevede la soppressione delle tariffe delle Concessioni Governative per i brevetti definiti dal DPR 641/72 agli articoli 9 e 10 e l'esenzione dall'imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali .

Al fine di ottenere la stima della modifica in oggetto si è proceduto nel seguente modo.

Da stime sui dati dell'Osservatorio delle Entrate per l'anno 2003 le entrate per i brevetti per invenzioni definiti agli articoli 9 e 10 tenuto conto anche gli aumenti introdotti con il decreto 7/2005 è pari a circa 38 milioni di euro.

Inoltre si ha che, nell'anno 2003, il gettito medio dovuto al pagamento dell'imposta di bollo per i brevetti è stato di circa 1,2 milioni di euro. Considerando gli incrementi dell'imposta di bollo intercorsi dalla data considerata, si stimano le entrate per il 2005 pari a circa 2 milioni di euro annui.

Il minor gettito annuo (quantificato quindi in circa 40 milioni di euro) verrà in parte attenuato dal recupero che si avrà ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dovuta alla minore deducibilità, per le imprese, degli oneri tributari in questione.

Infatti, ipotizzando che circa la metà dei brevetti può essere imputata alle imprese, applicando una aliquota media IRE/IRES del 27% e IRAP del 4,25%, sono stati ottenuti i seguenti effetti di cassa per il triennio 2006-2008:

	2006	2007	2008
CC.GG.	-38,0	-27,5	-32,1
Bollo	- 2,0	- 1,4	- 1,7
<b>Totale</b>	<b>-40,0</b>	<b>-28,9</b>	<b>-33,8</b>

Dati in milioni di euro

**Articolo 49**  
*(Detassazione della ricerca)*

La norma è una riscrittura di norme già presenti nell'ordinamento tributario. Pertanto non vi sono oneri aggiuntivi.

## Articolo 50

*(Fondo Innovazione)*

Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la finalità di finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona a seguito della decisione assunta dai Capi di Stato e di governo nell'ambito del Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2005. Com'è noto gli ambiziosi obiettivi strategici definiti nel Piano suddetto riguardano la competitività complessiva dell'Europa ed in particolare lo sviluppo della società della conoscenza, il completamento del mercato interno, la creazione di un clima propizio agli investimenti, la riforma del mercato del lavoro e la costruzione di un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale. Per le finalità suddette, nonché per interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, è autorizzata la spesa complessiva nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006, subordinandone l'erogazione all'acquisizione di maggiori proventi di pari importo derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato. Il Fondo verrà ripartito dal CIPE con apposite delibere esclusivamente tra gli interventi individuati dal citato Piano, stabilendo criteri e modalità di attuazione.

## Articolo 51

### *(Riduzione del costo del lavoro)*

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle Prestazioni temporanee presso l'INPS, nel limite massimo complessivo di 1 punto percentuale.

L'esonero opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore a 1 punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Sulla base dei seguenti parametri:

monte retributivo stimato anno 2006: 236.000 mln di euro circa;

slittamento contributi : 2/13;

esonero contributivo: 1,0 punti percentuali

derivano le seguenti minori entrate:

(in mln di euro)

	2006	2007	2008
al lordo effetti fiscali	1.996	2.429	2.518
al netto effetti fiscali	1.996	1.556	1.829

## Articolo 52

### *(Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL)*

La norma prevede:

al comma 1, la rideterminazione dei premi INAIL, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38/2000, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale, tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione alla normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica;

l comma 2, che la predetta rideterminazione avvenga entro il 30 giugno di ogni anno e, in sede di prima applicazione, con delibera dell'istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

Dalla disposizione, in considerazione della circostanza che la rideterminazione dei premi INAIL è prevista in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni e non alterare i saldi di finanza pubblica, non conseguono effetti per la finanza pubblica medesima.

## **Articolo 54**

### ***(Banca del Sud)***

L'articolo in esame prevede la costituzione, in forma di S.p.a. , della Banca del Mezzogiorno al fine di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno. La disposizione reca un onere di 5 milioni di euro in relazione alla spesa prevista per l'apporto al capitale sociale della banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

## Articolo 58

### *(Interventi in materia di agricoltura)*

Al comma 3 è prevista la spesa di 5,6 milioni di Euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli affidati ad AGECONTROL S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

**Articolo 59*****(Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa)***

La norma prevede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La relativa copertura finanziaria è assicurata riducendo, per il corrispondente importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali.



## **Articolo 60**

### *(Disposizioni per la tutela ambientale)*

Al comma 5 è prevista la spesa di 100 milioni di Euro per l'anno 2006 da destinare all'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.

## Articolo 62

### *(Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica)*

Con l'articolo 62 si prevede l'istituzione del Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca. L'onere per il funzionamento del predetto Consiglio viene determinato in misura pari all'uno per mille del fondo di funzionamento delle università statali e di quello delle Università non statali e la relativa copertura finanziaria è assicurata dalla riduzione dei medesimi fondi.

## Articolo 63

### *(Contributi per l'editoria)*

I commi da 1 a 8 dell'articolo in esame contengono delle disposizioni volte a razionalizzare e a contenere l'intervento dello Stato in relazione alle provvidenze alle imprese editrici, da erogarsi ai sensi della normativa vigente.

Con il comma 1 si stabilisce che i contributi siano erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio e di conseguenza i contributi stessi siano ripartiti in misura proporzionale tra gli aventi diritto qualora l'ammontare complessivo della richiesta superi l'entità dello stanziamento. Ciò si rende necessario in quanto l'ordinamento riconosce al diritto del contributo la natura di diritto soggettivo e, pertanto, in assenza di tale disposizione l'amministrazione deve provvedere ad integrare le proprie risorse per soddisfare le richieste eccedenti la dotazione dello stanziamento.

I commi 2 e 3 attengono alla determinazione della misura del contributo ed in particolare consentono un risparmio di intervento valutato in circa 20 milioni di euro così composto:

- il comma 2 ammettendo, ai fini del calcolo dei contributi, i costi sostenuti per le collaborazioni anche giornalistiche fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivi, consente un risparmio di circa 5 milioni di euro;
- la disposizione di cui al comma 3, che esclude dal raddoppio dei contributi talune categorie di pubblicazioni tra cui quelle "di confine", i quotidiani italiani editi all'estero e i periodici, categorie che peraltro non ne hanno mai usufruito, consente un risparmio di circa 15 milioni di euro.

Le disposizioni dei commi da 4 a 8 sono relative ai requisiti per l'accesso alle provvidenze all'editoria e consentono un risparmio di intervento di circa 16 milioni di euro:

- il comma 4, che eleva da 3 a 5 anni il requisito temporale del possesso dell'anzianità di edizione della testata per l'impresa richiedente ed, inoltre, azzera l'anzianità di edizione in caso di variazione della periodicità della testata, consente un risparmio di circa 5 milioni di euro;
- il comma 5 che permette l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2 quater, della legge n. 250 del 1990 unicamente alle testate editate da cooperative di soci che siano esclusivamente giornalisti professionisti o pubblicisti, consente un risparmio di un milione di euro;

- il comma 6 che permette l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge n. 250 del 1990 unicamente alle imprese che hanno maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005, consente un risparmio di circa 5 milioni di euro;
- il comma 7 che permette l'accesso alle provvidenze unicamente alle imprese editrici proprietarie della testata ed a quelle i cui soci non siano contemporaneamente soci di altre imprese richiedenti i contributi, consente un risparmio di circa 3 milioni di euro;
- il comma 8 che prevede la decadenza dal diritto al contributo per le imprese che non trasmettono entro un anno dalla richiesta la documentazione prescritta, consente un risparmio di circa 2 milioni di euro.

Il comma 9 aumenta a un milione di euro annui raddoppiando in sostanza il contributo precedente riservato all'editoria speciale periodica per i non vedenti.

Il comma 10 destina 20 milioni per l'anno 2006, 10 milioni per l'anno 2007 e 5 milioni per l'anno 2008 per il fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale.

Con il comma si rifinanzia per l'importo di 20 milioni di euro il credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001 a favore degli investimenti operati dalle imprese produttrici di prodotti editoriali.

Pertanto, a fronte di risparmi di spesa valutabili in 36 milioni di euro all'anno, l'onere complessivo derivante dal presente articolo è pari a 40,5 milioni di euro per il 2006; a 10,5 milioni di euro per il 2007 e a 5,5 milioni di euro per il 2008.

## Articolo 64

### *(Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili)*

commi 1, 2 e 3. Rivalutazione dei beni posseduti dalle imprese

#### Premessa

La legge n. 342/00 (collegato alla legge finanziaria 2000) agli articoli 10-16 aveva previsto la possibilità, per le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, nonché per le imprese individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di rivalutare i beni materiali ed immateriali tranne quelli “merce” nonché le partecipazioni in società controllate e collegate dietro pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 19% sui beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili.

La rivalutazione - volontaria e a titolo oneroso - era effettuabile anche dai contribuenti in regime di contabilità semplificata, doveva essere operata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2000 con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 e doveva riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L'imposta sostitutiva era indeducibile poteva essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi: in caso di rateizzazione sulla rate successive alla prima erano dovuti gli interessi in misura pari al 6% annuo. Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considerava fiscalmente riconosciuto a partire dal periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione era eseguita.

La Finanziaria 2002, inoltre

- Con l'art. 3 comma 1 L. 448/2001 ha disposto l'applicazione delle disposizioni relative alla rivalutazione volontaria ai beni di impresa relativi all'esercizio il cui termine di presentazione della relativa dichiarazione scade successivamente al 1° gennaio 2002;
- Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considerava fiscalmente riconosciuto a partire dal *secondo* esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione era eseguita;
- Con l'art. 3 comma 11 L. 448/2001 ha disposto l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17-20 della L. n. 342/2000, comprese quelle dell'art. 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 358/97, anche con riferimento ai

beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001: la misura dell'imposta sostitutiva del 19% è ridotta al 12% e quella del 15% è ridotta al 9%.

Successivamente, per effetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale disciplinante le modalità attuative (D.M. n. 86 del 19/4/2002) hanno potuto effettuare la rivalutazione anche le società e gli enti che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 entro il termine di entrata in vigore del predetto Decreto (8 maggio 2002) e che non hanno potuto avvalersi della rivalutazione con riferimento a tale bilancio. In particolare hanno potuto effettuare la rivalutazione dei beni ex art. 3 comma 1 Legge n. 448/2001 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2001.

La tardiva emanazione del decreto ministeriale di attuazione aveva già portato l'Amministrazione, mediante un comunicato stampa del 27 giugno 2002, a precisare che, qualora il bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2001 fosse già stato approvato prima della data di entrata in vigore del D.M. n. 86 del 19/4/2002, la rivalutazione dei beni risultanti al 31/12/2001 e risultanti anche dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31/12/2000 poteva essere eseguita anche nel bilancio dell'esercizio successivo.

La Finanziaria 2004, infine, ha disposto che (art. 2 L. n. 350/2003):

- La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 10 della L. n. 342/2000 può essere eseguita – nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2002 - anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002;
- Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- le disposizioni di cui all'art. 3 comma 11 della Finanziaria 2002, limitatamente ai beni di cui agli artt. 17-20 della L. n. 342/2000, possono essere effettuate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2003, e la applicazione della imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l'affrancamento.

Legislazione proposta

La normativa in oggetto dispone:

- La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 10 della L. n. 342/2000 può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004;
- E' anche prevista la possibilità di affrancare ai fini fiscali (ex art. 14 della L. n. 342/2000) i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004 riguardanti i beni sopra menzionati;
- Sono peraltro escluse dalla presenta normativa, in quanto oggetto di specifico provvedimento, le aree edificabili, ancorché non costituenti beni merce;
- L'imposta sostitutiva deve essere versata in una unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi;
- Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a partire dal *terzo* esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
- Le aliquote di imposta sostitutiva sono del 12% e del 6% rispettivamente per i beni ammortizzabili e per quelli non ammortizzabili.

Conseguenze in termini di gettito

Nella stima del possibile grado di adesione al provvedimento si è in primo luogo assunto che il contribuente ponga in essere un comportamento "fiscalmente razionale", ovvero sia interessato a conseguire un risparmio di imposta, immediato o differito. Nel caso dei beni non ammortizzabili oggetto di rivalutazione la convenienza fiscale, non essendo ammortizzabili, si ha con riferimento alle plusvalenze – minusvalenze, tenendo peraltro conto della *Participation exemption* introdotta con la riforma IRES.

In caso di successiva cessione a titolo oneroso dei beni oggetto di rivalutazione, infatti, il costo fiscalmente riconosciuto (rispetto al quale si commisura l'eventuale plusvalenza) terrà conto del maggiore valore attribuito, con conseguente risparmio di imposta IRES e IRAP (ancorché in questo ultimo caso rilevino solo le plusvalenze sui beni strumentali).

Nel caso dei beni ammortizzabili (oggetto di rivalutazione o di affrancamento ai fini fiscali di maggiori valori iscritti in bilancio) il contribuente consegue a partire dal terzo esercizio successivo

– il 2008 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare - un risparmio di imposta in virtù delle maggiori quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2002 presentate dalle società di capitali ed enti commerciali, dalle società di persone e dalle persone fisiche, l'ammontare di rivalutazione operata su beni ammortizzabili nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001 specificatamente ai sensi della Legge n. 448/2001 (che aveva modalità simili a quelle concernenti la decorrenza fiscale differita del maggiore valore attribuito ai beni della presente disposizione) è stato pari a circa 1.500 milioni di euro mentre l'ammontare di rivalutazione di beni non ammortizzabili e di partecipazioni è stato pari, rispettivamente, a circa 600 ed a circa 80 milioni di Euro.

Con riferimento invece al riconoscimento dei maggiori valori dei beni ammortizzabili esso è stato pari a circa 150 milioni di euro mentre complessivamente il riconoscimento dei maggiori valori dei beni non ammortizzabili e delle partecipazioni è stato pari a circa 75 milioni di euro.

Si ricorda altresì che nel periodo di imposta 2000 nel complesso erano stati rivalutati e/o affrancati valori relativamente a beni e partecipazioni, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 342/2000, per oltre 34 miliardi di euro.

Il provvedimento proposto interviene dopo due esercizi dalla precedente rivalutazione (cfr. *supra*). Pertanto, già sotto questo profilo, le adesioni attese dovrebbero essere superiori a quelle dell'analogo provvedimento, contenuto nella Legge n. 448/2001, che era intervenuto nell'esercizio immediatamente successivo a quello della precedente rivalutazione. Ulteriori elementi che fanno tuttavia ritenere che sussista un maggiore interesse rispetto al suddetto precedente provvedimento sono i seguenti:

- Negli ultimi esercizi vi è stato un notevole incremento del valore venale dei beni immobili sia strumentali che non strumentali e dunque si è incrementata la base potenzialmente rivalutabile;
- Dal 2005 le imprese che adottano gli IAS nella valutazione dei beni applicano il principio del *fair value*; tuttavia l'eventuale rivalutazione derivante dall'adozione di tale principio non è riconosciuta ai fini fiscali. Ne segue che le imprese, per evitare l'adozione di un costoso doppio binario, hanno evidentemente l'interesse ad adeguare anche fiscalmente il valore dei propri beni a quello derivante dalla adozione dei suddetti IAS;
- La riforma del diritto societario ha comportato l'obbligo di disinquinare il bilancio dalle cd. "opportunità fiscali". La norma tributaria (art. 109 comma 4 lett. b) T.U.I.R.) ha tuttavia consentito di continuare ad usufruire delle citate opportunità fiscali tramite la loro deduzione



extracontabile mediante apposita indicazione in sede di dichiarazione dei redditi. Ne segue che sono attualmente presenti rilevanti differenze tra valore fiscale e valore civile dei beni (sia per il disinquinamento del pregresso che per le opportunità di cui si è usufruito nell'esercizio 2004) per le quali le imprese hanno un evidente interesse a procedere al relativo riallineamento dei valori (anche in considerazione degli effetti positivi che ne derivano sui bilanci in conseguenza della eliminazione delle imposte differite sulle opportunità fiscali che sono di ammontare superiore al costo del riallineamento);

- o La maggiore convenienza relativa del presente provvedimento alla luce delle nuove aliquote di imposta sostitutiva.

In considerazione di quanto sopra esposto, si stima un importo rivalutabile ovvero affrancabile complessivo pari a circa 5,2 miliardi di euro, dal quale conseguono, tenuto altresì conto delle aliquote di imposta sostitutiva del 12% e del 6% rispettivamente per i beni ammortizzabili e per quelli non ammortizzabili e le partecipazioni, i seguenti effetti di competenza sul gettito (in milioni di euro):

COMPETENZA	2005	2006	2007	2008
Imposta sostitutiva	+ 601,7			
IRES (plusvalenze ed ammortamenti)	-	-	-	-275,1
IRAP (ammortamenti)	-	-	-	-38,8
TOTALE	+ 601,7	-	-	-313,9

L'andamento del gettito di cassa relativo è il seguente (in milioni di Euro, con un acconto del 75% ai fini IRES ed 85% ai fini IRAP):

CASSA	2006	2007	2008	2009
Imposta sostitutiva	+ 601,7			
IRES (plusvalenze ed ammortamenti)		-	-	- 481,4
IRAP (ammortamenti)		-	-	- 6,7
TOTALE	+ 601,7	-	-	- 488,1

commi 4-6 Rivalutazione delle aree edificabili possedute dalle imprese  
Legislazione proposta

Le società di capitali, gli enti commerciali, gli esercenti attività d'impresa in forma individuale, le società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni possono, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 19% sull'importo della rivalutazione, rivalutare i terreni edificabili non ancora edificati o risultanti tali a seguito di demolizione degli edifici esistenti, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004. La presente disposizione si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo (il 2005, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare): l'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate rispettivamente pari al 40%, 35% e 25% entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo nel quale è operata la rivalutazione (giugno / luglio 2006) e nei due anni successivi.

#### Effetti di gettito

Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito si è ipotizzato da parte dei contribuenti un comportamento fiscalmente "razionale": si assume, cioè, che possano essere interessate alla proposta in oggetto le imprese le quali intendono effettuare cessioni di aree edificabili, in virtù del risparmio di imposta conseguente alle minori plusvalenze / ricavi ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, si assume un interesse da parte dei contribuenti che hanno pianificato o comunque sono interessati ad una cessione.

Inoltre, sempre ai fini della presente stima di gettito, si utilizza una metodologia prudenziale, effettuando pertanto le stime a quadro macroeconomico invariato, senza ipotizzare una maggiore propensione "in assoluto" ad effettuare cessioni rispetto al dato tendenziale. Tuttavia, in virtù della temporaneità della norma ed alla luce dell'ipotizzato comportamento "fiscalmente razionale" dei contribuenti

- si assume un interesse ad usufruire della disposizione in oggetto nei confronti di aree fabbricabili la cui cessione sia prevista od ipotizzata nei periodi successivi a quello di vigenza della norma stessa, soprattutto nel quinquennio 2006 – 2010. In particolare si ipotizza che, nel complesso, nel periodo di imposta di vigenza della disposizione agevolativa sia rideterminato un valore di aree edificabili in misura pari a oltre *cinque* volte il flusso annuo tendenziale di cessioni poste in essere, anche alla luce del periodo di cinque anni indicato dalla norma (condizione di utilizzazione edificatoria);
- si ipotizza altresì che, una volta “liberato” il valore di mercato della area stessa, sussista una quota di contribuenti i quali *anticipino* la cessione della area edificabile o successivamente edificata rispetto a quanto pianificato a legislazione vigente.

Sempre ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito si evidenzia che la norma proposta non esclude la possibilità di rideterminare anche i valori di magazzino delle aree fabbricabili costituenti “beni merce”: di seguito si indicano i dati ed i criteri utilizzati.

- In base ai dati ANCI-CNC relativi al 2004, il gettito ICI relativo alle aree fabbricabili è risultato pari a circa 252,3 milioni di euro;
- Assumendo una aliquota ICI media sulle aree fabbricabili del 6 per mille, il valore di libro risultante delle stesse aree è pari a circa 42 miliardi di euro;
- Attraverso l’elaborazione dei dati risultanti al Registro ultimi disponibili risulta che oltre il 55% delle cessioni annue di aree edificabili (codice negozio 1119) sono effettuate da imprese (dante causa impresa individuale o società), per un valore annuo dichiarato (prezzo di vendita) pari a circa 2 miliardi di euro;
- Il valore dichiarato del negozio è stato a sua volta suddiviso in base alla attività economica del cedente allo scopo di individuare la parte del valore di cessione che si ritiene costituisca ricavo per il cedente in quanto “bene merce” (il 64% nel caso delle aree fabbricabili): è stato assunto che ciò accada quando la cessione è effettuata da soggetti esercenti attività di costruzione o di intermediazione su immobili propri mentre negli altri casi si è ipotizzato che la cessione eventualmente produca, in capo al cedente, l’emersione di plusvalenze patrimoniali;
- Assumendo che lo stock di aree edificabili possedute da imprese sia nella stessa proporzione del flusso di cessioni si ottiene una stima delle consistenze iscritte in bilancio delle imprese pari a circa  $42 \times 55,5\% = 23,3$  miliardi di Euro;

- Si è supposto, inoltre, che – stante l’aliquota di imposta sostitutiva (vantaggiosa rispetto alle aliquote ordinarie) e la base di commisurazione della stessa, rappresentata dalla plusvalenza latente – le imprese interessate detengano in bilancio aree edificabili con un maggior valore potenziale, destinato ad emergere in seguito alla rideterminazione (che ai fini delle imposte sui redditi costituisce ricavo o plusvalenza), significativo e pari al 50% del valore di libro (assunto in misura pari al dato ICI). Ne consegue pertanto che il valore di libro delle cessioni annue (tendenziale) è pari a circa  $2 / (100\% + 50\%) = 1,33$  miliardi di euro.

La ripartizione tra ricavi e plusvalenze si rende necessaria in quanto nel caso dei ricavi la perdita per lo Stato è imputabile in un solo anno, mentre nel caso delle plusvalenze, essendo queste ripartibili in cinque anni, la quota imputabile ad un anno è pari al 20%. Inoltre, ai fini IRAP si è in presenza di una perdita di gettito solo nel caso di “beni merce”, in quanto le plusvalenze – diverse da quelle relative a beni strumentali – non rilevano ai fini IRAP.

In base ai dati esposti il flusso annuo delle cessioni di aree edificabili da parte delle imprese rappresenta quasi il 6% dello stock esistente (1,33 miliardi di Euro / 23,3 miliardi di euro): alla luce di quanto in precedenza esposto ai fini della presente stima si ipotizza pertanto che possa essere assoggettata alla normativa proposta una quota pari – nel complesso - a circa il (6% X 5 volte) 30% dello stock esistente in bilancio di aree fabbricabili.

Imposte dirette: ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito è stata utilizzata l’aliquota IRES/IRE marginale media dei contribuenti esercenti attività di costruzioni ed immobiliari ai fini delle imposte dirette (ricavi), pari al 27,4%, sia persone giuridiche che società di persone che persone fisiche in possesso di partita I.V.A., l’aliquota IRES/IRE marginale media complessiva dei contribuenti in possesso di partita I.V.A ai fini delle imposte dirette (plusvalenze), pari al 22% e l’aliquota ordinaria IRAP del 4,25%.

La perdita di gettito per l’Erario annua di competenza 2006-2008 ai fini IRES/IRE sulle cessioni tendenziali del triennio è pari a circa  $(23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 50\% \times 64\%) \times 27,4\% = 118,1$  milioni di Euro a causa di minori ricavi sulle aree edificabili ed a circa  $23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 50\% \times 36\% \times 20\% \times 22\% = 10,7$  milioni di Euro nel 2006, 21,3 nel 2007 e 32 nel 2008 a causa delle minori quote di plusvalenze annuali, destinate a cumularsi negli anni. Ai fini IRAP la perdita di gettito

annua di competenza 2006-2008 è pari a circa  $(23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 50\% \times 64\%) \times 4,25\% = 18,3$  milioni di Euro sulle aree edificabili “beni merce”.

Il gettito di competenza 2005 da imposta sostitutiva, d’altro canto, risulta pari a circa  $(23,3 \text{ mld.} \times 50\% \times 30\%) \times 19\% = 665,5$  milioni di euro.

IVA: in via generale si evidenzia che le cessioni di aree fabbricabili da parte di imprese sono soggette ad IVA con aliquota ordinaria (20%): tuttavia, ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito ai fini IVA derivanti dalle cessioni si evidenzia che è possibile ascrivere un effetto – sia pure temporaneo – di maggiore gettito solo nei confronti di cessioni effettuate in misura superiore al tendenziale. A tale riguardo – come detto - si è ipotizzato che in conseguenza della norma agevolatrice nel corso del triennio successivo all’esercizio nel quale è stata operata la rivalutazione siano effettuate cessioni in misura superiore al tendenziale *anticipando* quanto pianificato / previsto con riferimento a periodi di imposta successivi, nei quali si avrà invece una riduzione del gettito stesso. La misura dell’anticipazione è assunta in circa il 50% delle cessioni tendenziali per il 2006, il 30% per il 2007 ed il 20% per il 2008.

Per quanto concerne il recupero di gettito IVA netto per l’Erario, inoltre, è stata calcolata la percentuale di indetraibilità IVA elaborando i dati del registro: i negozi giuridici di cessione di aree fabbricabili assoggettati ad IVA (dante causa impresa) sono stati ripartiti in base alla attività economica dell’avente causa ed il valore dichiarato del negozio stesso è stato ponderato con la percentuale di indetraibilità media del settore, ottenendo una percentuale di circa il 22%.

Il recupero di gettito IVA 2006 temporaneo è pertanto pari a circa  $50\% \times 23,3 \text{ mld.} \times 5,8\% \times 150\% \times 20\% \times 22\% = 44,5$  milioni di euro mentre nel 2007 e nel 2008 tale recupero è stimabile rispettivamente in circa 26,7 milioni di euro e 17,8 milioni di euro.

Di cassa, con la rateizzazione in tre anni del versamento della imposta sostitutiva rispettivamente del 40%, 35% e 25%, il gettito da imposta sostitutiva complessivo risulta pari a circa 266,2 milioni di euro nel 2006, 232,9 milioni di euro nel 2007 e 166,4 milioni di euro nel 2008.

Si evidenzia di seguito l'andamento del gettito sia di competenza che di cassa (con un acconto del 75% ai fini delle IRES/IRE e del 85% ai fini IRAP) in milioni di euro:

COMPETENZA	2005	2006	2007	2008
Imposta sostitutiva	+ 665,5			
Maggiore IVA		+ 44,5	+ 26,7	+ 17,8
Minore IRES/IRE (cessioni)		- 128,8	- 139,5	- 150,1
Minore IRAP (cessioni)		- 18,3	- 18,3	- 18,3
CASSA	2006	2007	2008	2009
Imposta sostitutiva	+ 266,2	+ 232,9	+ 166,4	
Maggiore IVA	+ 44,5	+ 26,7	+ 17,8	
Minore IRES/IRE		-225,4	-147,5	-158,1
Minore IRAP		-33,9	- 18,3	- 18,3
<b>Totale</b>	<b>+ 310,7</b>	<b>+ 0,3</b>	<b>+ 18,4</b>	<b>-176,4</b>

Importi in milioni di euro

## Articolo 65

### *(Demanio)*

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati, sono prorogati, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

Sulla base dell'ammontare dei canoni attualmente versati dallo Stato per la locazione di immobili di proprietà privata per esigenze di carattere istituzionale, si stima che il rinnovo automatico per sei anni dei contratti in corso con conseguente riduzione del 10% del canone corrisposto determinerà un risparmio di spesa per l'erario di circa 10 milioni di euro, qualora aderiscano almeno l'80% dei proprietari. Tale importo è stato stimato sulla base dei contratti in scadenza nel 2006 e di quelli ad imminente scadenza.

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per avviare la nuova iniziativa, i benefici sul saldo netto da finanziare vengono stimati prudenzialmente in 5 milioni di euro nel 2006 e in 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.

2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

La Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa è un organo tecnico dell'Agenzia del Demanio che opera con riferimento alle

vendite, permutate, locazioni e concessioni di immobili di proprietà statale, agli acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni. I benefici in termini di risparmio di spesa per l'erario sono quantificabili in larga massima intorno ai 60 milioni di euro. Tale importo è stato determinato sulla base degli abbattimenti dei valori effettuati dalla Commissione operante dal 2001, storicizzando la decurtazione effettuata sui valori degli acquisti, delle locazioni passive e delle permutate.

Anche per tali effetti positivi sulla finanza pubblica in termini di indebitamento netto viene prudentemente valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2006 e in 60 milioni a decorrere dall'anno 2007.



## Articolo 66

### (Giochi)

Commi 1 – 10

Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento

I commi in esame definiscono ulteriormente le caratteristiche di idoneità, ai fini del gioco lecito, degli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro, alcuni contenuti della conduzione, in concessione, della rete telematica che gestisce gli apparecchi nonché le caratteristiche dei canali di distribuzione. Tali interventi modificano sostanzialmente il quadro di regolazione che determina gli effetti sul gettito erariale.

Inoltre, l'applicazione di alcune disposizioni consentirà l'introduzione delle c.d. videolotteries (VLT); per questa nuova forma di offerta di gioco - se pur prevista per un mercato "di nicchia" (vale a dire per punti vendita selezionati) - si stima una produttività sensibilmente maggiore a quella degli apparecchi con vincite in denaro già operanti (c.d. amusement with prize - AWP), sulla base di studi del settore e di raffronti con i Paesi europei ed extraeuropei nelle quali le VLT già operano. Alla raccolta delle VLT si propone l'applicazione di un prelievo erariale unico non inferiore all'otto per cento.

Al fine di stimare gli effetti sul gettito derivanti dalle nuove VLT si valuta che, nell'anno 2006, si installino 12.000 apparecchi e che detti apparecchi conseguano un raccolto media mensile più che doppia rispetto a quella attualmente raggiunta dagli apparecchi AWP, ovvero pari a circa 13.000 euro. Considerando che l'operatività di detti apparecchi per l'anno 2006 è prevista per non più di 4 mesi, si perviene ad una stima della raccolta complessiva pari a 624 milioni cui consegue un maggior gettito (all'8%) pari a circa 50 milioni.

Prudenzialmente, in ragione della necessità di valutare gli effetti complessivi dell'introduzione della nuova tecnologia di gioco e dell'estensione della specifica rete di distribuzione, per gli anni successivi non vengono ipotizzati incrementi del numero di VLT né incrementi della raccolta. In siffatte ipotesi il maggior gettito stimato per gli anni 2007 e 2008 è pari a circa 150 milioni per ciascun anno.

In merito agli apparecchi da divertimento di tipologia AWP, la norma in esame prevede, in particolare, che:

a partire dal 1° gennaio 2006 il costo massimo della partita venga portato ad un euro (anziché 0,5 euro), conseguentemente l'ammontare massimo di vincita viene innalzato a 100 euro;

si amplino le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti vendita autorizzabili alla raccolta, consentendo una significativa estensione della rete distributiva del gioco in esame;

si fissi - a partire, tuttavia, dal 1° luglio 2006 - l'aliquota del prelievo erariale unico nella misura del 12% della raccolta di ciascun apparecchio.

Al fine di valutare gli effetti sopra descritti sono stati considerati i dati di gioco degli apparecchi da divertimento collegati in rete, estrapolati per l'anno in corso.

Le informazioni disponibili consentono di stimare per l'anno 2005 una raccolta complessiva di circa 11,5 miliardi di euro ed un numero di apparecchi mediamente operativi (al netto, quindi di dismissioni e periodi di mancato funzionamento) pari a 150.000. Ne consegue un rendimento annuo per apparecchio pari a oltre 76.700 euro annui.

Si ipotizza che l'estensione dei luoghi dedicati all'esercizio comporti, nel corso del 2006, un incremento del numero degli apparecchi di circa 2.000 unità ed ulteriori incrementi annui, in ragione del pieno effetto della norma di estensione e del consolidamento della rete distributiva.

Si stima, inoltre - data l'opportunità di una più mirata localizzazione, di un potenziamento della rete telematica di gestione in termini di sicurezza e continuità delle rilevazioni e dell'incremento del costo della partita, unitamente alla diminuzione della durata minima - che detti apparecchi conseguano un volume di gioco superiore di oltre il 30% di quello attualmente rilevato dai dati trasmessi dagli apparecchi collegati in rete. Applicando le aliquote di imposizione previste per il prelievo erariale unico (inizialmente il 13,5%; successivamente al 1° luglio 2006, il 12%) si perviene ad un maggior gettito di circa 33 milioni per il 2006, e di 50 e 77 milioni rispettivamente per il 2007 ed il 2008.

D'altro canto anche le altre norme proposte comporteranno effetti sul parco apparecchi in esercizio. Infatti, la diminuzione dell'aliquota del prelievo, l'incremento della vincita massima, la variazione dei tempi partita, i meccanismi incentivanti per gli investimenti dei concessionari e la qualificazione dei soggetti terzi incaricati della raccolta delle

giocate risultano essere tutti fattori concorrenti a rendere maggiormente dinamico ed attrattivo l'intero comparto.

E' stato stimato un incremento complessivo, nel triennio, del numero di apparecchi pari al 20% del parco esistente ovvero di 30.000 unità, con un andamento non costante di introduzione (13.000 il primo anno, 14.000 unità in più e 3000 nel terzo anno)<sup>2</sup>, unitamente ad un incremento di circa il 15% della raccolta media annua per apparecchio<sup>3</sup>.

Secondo tali ipotesi di stima, si avrà un maggior gettito pari a circa 282 milioni nel 2005 e di circa 320 e 346 milioni negli anni successivi.

In definitiva, i commi esaminati comporteranno i seguenti effetti sul gettito:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
VLT	50	150	150
Estensione tipologie di esercizi	33	50	77
Adeguamento caratteristiche e maggiore attrattività	282	320	346
TOTALE	365	520	573

Comma 11 -25

Contrasto al gioco illegale e recupero dell'evasione fiscale

I commi da 11 a 16 definiscono le modalità di un intervento operativo per contrastare efficacemente l'offerta di gioco non fiscalizzata di tipologia "scommesse" (betting on line) e "giochi tipo casinò" (gambling on line).

Per quanto concerne la valutazione degli effetti fiscali del contrasto al gioco non disciplinato od illegale on line si prevede che l'efficacia delle norme introdotte comporti un fortissimo deterrente verso tali tipi di gioco (di fatto, l'impossibilità tecnica di raccogliere il gioco) con conseguente "migrazione" di parte della spesa verso proposte di gioco legale più simili per tipologia e componenti di aleatorietà, ovvero le

<sup>2</sup> La maggiore attrattività per gli operatori del settore si eserciterà essenzialmente nel 2007 che sarà il primo anno completo a fruire, pienamente, dell'aliquota ridotta del PREU e degli effetti della produzione di nuovi apparecchi.

<sup>3</sup> In virtù della diminuzione della durata e dell'innalzamento del costo della partita.

scommesse sportive ed ippiche e gli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro.

Sulla base di studi di operatori del settore giochi nonché di stime del mercato illegale (anche da parte della Guardia di Finanza) e possibile ipotizzare che circa 500 milioni di euro per il primo anno, e circa 750 negli anni successivi, migrino nel mercato legale, in particolare nei comparti delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento, costituenti l'offerta legale più prossima.

Applicando un rendimento erariale medio del 10%, si stima un maggior gettito pari a circa 50 milioni il primo anno e 75 milioni negli anni successivi<sup>4</sup>.

I commi da 17 a 23 istituiscono od inaspriscono le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. per il gioco illegale ed illecito; il comma 24 interviene tecnicamente sulle procedure di liquidazione e riscossione dell'Imposta sugli intrattenimenti riguardante gli apparecchi senza vincite in danaro, mentre il comma 25 conferma le norme per il versamento telematico delle imposte relative al gioco del Bingo.

Un maggior gettito pari a circa 75 milioni è previsto dall'introduzione o dall'inasprimento delle sanzioni che, nella maggior parte dei casi, risultano più che quintuplicate.

Tale effetto deterrente, unito alla puntualizzazione delle specifiche fattispecie ed alla correlazione tra il fatto illecito ed il numero di apparecchi al quale si riferisce (moltiplicando la sanzione per ciascun apparecchio coinvolto) può ragionevolmente generare l'effetto di maggior gettito, in termini di maggiore raccolta degli apparecchi legali, in primo luogo, che di incremento ulteriore del loro numero, secondariamente.

L'applicazione delle nuove od inasprite sanzioni sarà soggetta ad una sorta di inerzia iniziale; prudenzialmente si stima per il primo anno un maggior gettito di 25 milioni di euro, che arriva a 75 per gli anni successivi in ragione della combinazione con gli altri, diversi, effetti previsti dalle disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento e di contrasto alle altre forme, succedanee

Effetti marginali sono quelli generabili in termini di recupero della base imponibile dalla nuova disciplina dell'ISI e dalle norme per il versamento telematico delle imposte relative al gioco del Bingo.

---

<sup>4</sup> La somma del gettito derivante da scommesse ed apparecchi da intrattenimento è pari a circa 1,800 milioni di euro; pertanto il maggior gettito stimato, a regime, risulta essere pari a poco più del 5% del gettito attuale del comparto.

Pertanto si stimano i seguenti effetti sul gettito erariale:

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Contrasto al gioco illegale via Internet	50	75	75
Inasprimento delle sanzioni	25	75	75
TOTALE	75	150	150

#### Comma 26

##### Sostegno allo sviluppo delle scommesse sportive

Il comma in esame risulta essere di carattere esplicativo e chiarificatore per quanto concerne le norme indicate ai punti 1), 2) e 4).

Quanto indicato al punto 3) comporta, invece, modifiche del prelievo sulle scommesse a quota fissa relative a eventi diversi dalle corse dei cavalli. In particolare, la norma tende a semplificare il meccanismo del prelievo definendolo come semplice percentuale da applicare direttamente alla raccolta e con due soli scaglioni.

Infatti, le aliquote definite sono il 3% per le scommesse composte fino a tre eventi ed il 9,5% per scommesse con oltre 3 eventi.

I dati disponibili<sup>5</sup> relativi alla raccolta ed al prelievo erariale dell'anno in corso consentono di stimare per le scommesse in esame un prelievo complessivo di 145 milioni di euro annui.

Si valuta che la proposta in esame, con la semplificazione e la lieve riduzione del prelievo, comporti, per il 2006, un incremento della raccolta di circa il 30% pervenendo ad un importo complessivo delle giocate pari a circa 1.820 milioni di euro.

Applicando le aliquote di imposizione proposte, tenendo conto che il 15% della raccolta è relativo a scommesse composte fino a 3 eventi, si avrà un gettito complessivo per il 2006 pari a circa 155 milioni, ovvero un incremento di gettito di circa 10 milioni di euro.

Per gli anni successivi si prevede un analogo maggior gettito in virtù del fatto che l'eventuale ulteriore effetto trainante della norma verrebbe neutralizzato dalle previste riduzioni delle aliquote.

<sup>5</sup> Dati di fine agosto 2005

(milioni di euro)	2006	2007	2008
Sostegno allo sviluppo delle scommesse sportive	10	10	10
TOTALE	10	10	10

## Commi 27 – 28

## Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati

La norma introduce un criterio di calcolo trimestrale per la determinazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta, con conseguenti incrementi di gettito derivanti dalla velocizzazione dell'adeguamento verso l'alto del prezzo di vendita.

Si stima che l'automatismo introdotto generi maggiori entrate erariali per circa 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 (fermi restando gli attuali livelli di consumo).

## Comma 29

Con il comma in esame si prevede che, con successivi provvedimenti, siano adottate misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale (terrestre e satellitare), nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. In particolare la raccolta on line interesserà le "lotterie differite" e le lotterie istantanee, con realizzazione di estrazioni esclusive per la raccolta a distanza.

Ulteriori provvedimenti interesseranno, inoltre, le modalità d'estrazione centralizzata, di gestione e di raccolta a distanza del gioco del Bingo tramite c.d. sale "virtuali".

Finalità della norma è, anche e soprattutto, quella di contrastare la proposta di giochi, basati su estrazioni casuali, offerti illegalmente da operatori sia fisici sia virtuali.

Per quanto riguarda il maggior gettito derivante dalla raccolta "telematica" dei giochi interessati dal provvedimento s'ipotizza un incremento dell'attuale raccolta stimato pari a circa 500 milioni di movimento aggiuntivo.

Analisi su altri mercati europei ed extraeuropei inducono ad ipotizzare che detta maggiore raccolta si incrementi del 50% per effetto dell'istituzione d'appositi giochi e/o modalità di offerta e di raccolta del gioco a distanza.

Detti effetti sono imputabili prevalentemente alle nuove lotterie telematiche e alla possibilità aggiuntiva di giocare tramite tv interattiva. È opportuno, infatti, tenere conto delle rilevanti opportunità di pubblicizzazione dei nuovi giochi e delle nuove modalità distributive proprie dei canali televisivi e telematici, con i quali si amplia la rete di vendita dei giochi.

In ragione di questi effetti di pubblicizzazione, è ipotizzabile che la raccolta possa beneficiare, a partire dal secondo anno di applicazione, di ulteriori effetti aggiuntivi, stimabili in un ulteriore 33%.

Applicando alla maggiore raccolta complessiva stimata (750 milioni di euro) una percentuale di rendimento erariale di circa il 20%, si avrà un maggior gettito pari a 150 milioni di euro per il primo anno.

Con analogo procedimento, il maggior gettito stimato per gli anni successivi risulterà pari a circa 200 milioni di euro per il 2007 e 200 milioni di euro per il 2008.

In definitiva, le modifiche introdotte produrranno i seguenti effetti sul gettito erariale (in milioni di euro):

	2006	2007	2008
Lotterie telematiche, Bingo (telematico e tv interattiva), terminali self service	150	200	200

In definitiva, il dettato dell'intero articolo 66 comporterà le seguenti variazioni di gettito erariale:

(milioni di euro)	2006	2007
Sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento	365	520
Contrasto al gioco illegale e recupero dell'evasione fiscale	75	150
Sostegno allo sviluppo delle scommesse sportive	10	10
Comma 29	150	200
<b>TOTALE GIOCHI</b>	<b>600</b>	<b>880</b>
Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati	90	90
<b>TOTALE</b>	<b>690</b>	<b>970</b>

**RELAZIONI TECNICHE articolo 11, comma 3, i-quater*****Economia - Fondo spese elettorali partiti e movimenti politici***

Lo stanziamento del fondo per le spese elettorali dei partiti e movimenti politici, iscritto sul cap. 1638/Economia per l'ammontare annuo di euro 160.819.045, risulta fissato ai sensi delle leggi n. 157/99 e n. 156/2002, che hanno determinato l'onere complessivo annuo per i rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. Il rimborso delle predette spese avviene ripartendo annualmente, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi per il rinnovo di ciascuno degli organi sopracitati.

L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi in parola viene fissato, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, in base all'ammontare risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per effetto delle richiamate disposizioni, pertanto, l'ammontare annuo del suddetto onere complessivo è da considerare variabile, dipendendo, rispettivamente, dal numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali per ciascuna consultazione, nonché dalla cadenza dei rinnovi degli Organi in questione.

In tale situazione, il presumibile onere effettivo a regime, stimando in 50 milioni il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali per ciascun fondo, senza considerare eventuali elezioni anticipate, referendum, ed elezioni suppletive, si attesta a circa 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

Pertanto, il citato importo di euro 160.819.045 è da intendersi una previsione di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468/78, tenuto conto anche della circostanza che nel corso dell'anno 2005, mediante prelevamento dal fondo spese obbligatorie, si è dovuto provvedere ad una integrazione del fondo per l'importo di 39 milioni di euro circa, a seguito dell'insufficienza dello stanziamento complessivo per sostenere la maggiore spesa a decorrere dal 2005 derivante dal rinnovo dei consigli regionali.



Tenuto conto che la richiamata eccedenza di spesa, quantificabile a regime in circa 40 milioni di euro, presenta carattere di continuità nel tempo, è da ritenere necessaria l'inclusione della stessa, a decorrere dall'anno 2006, nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

### ***Economia – Pensioni e assegni di guerra e pensioni privilegiate***

Le pensioni e gli assegni di guerra, gli assegni di medaglia e le pensioni privilegiate tabellari sono iscritte, rispettivamente, sui capitoli 1316 e 2198/Economia. Ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al DPR n. 915 del 1978, nonché della riforma pensionistica di cui alla legge 335 del 1995, i relativi pagamenti vengono complessivamente effettuati dalle strutture periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'emissione di ruoli di spesa fissa, predisposti dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato SCSII del medesimo Ministero e della Banca d'Italia.

Tali modalità di pagamento, peraltro, determinano la difficoltà di conoscere presuntivamente l'effettivo andamento della spesa, tenuto conto, in particolare, della eterogeneità dei benefici da erogare, dell'evoluzione della numerosità degli aventi diritto, della suddivisione territoriale delle corresponsioni e della recente introduzione di normative di settore, finalizzate all'estensione od all'introduzione di nuove tipologie dei benefici di che trattasi (ad esempio, la legge n. 288 del 2002, in materia di grandi invalidi di guerra o per servizio).

In tale situazione, rispetto agli stanziamenti di bilancio, che costituiscono il limite di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, pari rispettivamente a 1.054,1 milioni di euro sul capitolo 1316 (pensioni di guerra) e a 480 milioni di euro sul cap. 2198 (pensioni privilegiate), si sono verificate talune eccedenze di spesa per l'anno 2004, emergenti sulla base dei dati di consuntivo, che è presumibile potranno riproporsi anche per l'anno in corso.

Ove tale circostanza dovesse essere confermata, potrà essere attivata per il corrente esercizio, ai fini dell'adeguamento dei richiamati stanziamenti alle effettive esigenze, una procedura di prelevamento dall'apposito fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 468/78.

Peraltro, tali maggiori esigenze presunte, attualmente stimabili complessivamente nell'ordine di 65 milioni di euro annui sul suddetto cap. 1316 e di 120 milioni di euro sul cap. 2198, sulla scorta dei richiamati dati di consuntivo dell'anno 2004, si ritiene debbano essere incluse, a

decorrere dal prossimo esercizio, nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

### ***Economia – Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa***

Le risorse da assegnare a Poste italiane Spa per il rimborso delle spese sostenute in relazione ad obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente derivano dalle agevolazioni concesse, rispettivamente, in favore delle imprese editrici e delle organizzazioni non profit (da iscrivere nell'ambito del fondo editoria di cui al cap. 2183/Economia a valere sul fondo contratti programma imprese pubbliche di cui al cap. 1850), nonché a seguito di consultazioni elettorali (iscritte sul cap. 1496/Economia).

Per quanto riguarda le predette agevolazioni all'editoria, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 353/2003, convertito dalla legge n. 46/2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della menzionata società della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni tariffarie complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza medesima.

La citata normativa, fissando espressamente un limite di spesa alle agevolazioni tariffarie editoriali, determina l'impossibilità dell'insorgenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla concessione delle agevolazioni. Analogamente, per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie elettorali, lo stanziamento del richiamato capitolo 1496, destinato al rimborso degli oneri sostenuti in applicazione della legge n. 515 del 1993 e successive modifiche, determinato in euro 15.493.707 annui, costituisce un tetto di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

In tale contesto normativo, sono pervenute le segnalazioni del competente Dipartimento del Tesoro in ordine a maggiori oneri sostenuti da Poste Italiane per le predette agevolazioni, rispetto ai corrispondenti rimborsi statali, iscritti a credito nel proprio bilancio, per gli importi rispettivamente di 10,7 milioni di euro per agevolazioni all'editoria concesse negli anni antecedenti 2004, nonché a 22,5 milioni di euro per le agevolazioni elettorali concesse nell'anno 2004.

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono crediti vantati da Poste italiane verso lo Stato, iscritti nel bilancio della società, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

### ***Economia – Agevolazioni tariffarie gestori telefonici***

Le risorse da assegnare ai gestori telefonici per il rimborso delle spese sostenute in relazione ad obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente, iscritte sul cap. 1501/Economia, rientrano nell'ambito delle agevolazioni concesse in favore dell'editoria ai sensi della legge n. 416/1991

Le predette spese conseguono al complesso delle riduzioni tariffarie applicate e consuntivate negli anni precedenti dai gestori telefonici. Al rimborso si provvede con i fondi stanziati sul citato capitolo 1501, pari a 32.020.328 euro annui, che costituiscono limite di spesa ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

In relazione a tale contesto normativo, il competente Dipartimento del Tesoro ha segnalato che negli anni 1997 e 1999 i gestori hanno sostenuto per le predette agevolazioni un maggior onere, pari complessivamente ai 18.068.608, rispetto ai corrispondenti rimborsi statali e, pertanto, tale importo è da considerare quale eccedenza di spesa rispetto ai citati stanziamenti di bilancio.

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono i crediti vantati dai suddetti gestori telefonici verso lo Stato (in prevalenza da parte del gruppo Telecom) ed iscritti nel bilancio delle rispettive società, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

### ***Economia - IPOST***

L'articolo 6, comma 7, della legge n. 71 del 1994, ha attribuito all'IPOST la gestione relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti di Poste italiane andati in pensione a decorrere dal 1° agosto 1994, ponendo l'onere in parte a carico dello stesso IPOST e in parte a carico dello Stato in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Ente Poste Italiane e l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Per tali finalità, in aggiunta alle risorse stanziare in bilancio sul cap. 1620 in applicazione della citata normativa, sono state successivamente destinate nel corso degli anni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-quater, della legge 468/78, ulteriori risorse, tenuto conto dell'andamento crescente

della spesa, portando lo stanziamento rispettivamente a 690 milioni di euro per l'anno 2005, 750 milioni di euro per l'anno 2006 e 810 milioni di euro per l'anno 2007 ed esercizi successivi.

Tuttavia, tenuto conto del maggior fabbisogno comunicato dal Commissario liquidatore dell'IPOST per l'anno 2005, pari a circa 700 milioni di euro complessivi, e dell'ulteriore crescita dell'onere a regime, fissato in 870 milioni di euro a decorrere dal 2008, si è ritenuto di dover includere le relative eccedenze rispetto ai predetti stanziamenti di bilancio nell'ambito delle misure correttive previste dal disegno di legge finanziaria (ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. i-quater, della legge 468/78).

Dopo attenta riconsiderazione delle predette problematiche, il maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 71 del 1994 è stato valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2006 (relativo alle richiamate eccedenze dell'anno 2005) e in 60 milioni per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni successivi, da aggiungersi agli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

### ***Economia – Accordi internazionali - FES***

Le risorse destinate ad assicurare la partecipazione italiana alla ricostituzione del Fondo Europeo di Sviluppo risultano iscritte sul capitolo 1647/Economia per l'importo annuo di 350 milioni di euro, e concernono la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di programmi di sviluppo dei Paesi ACP (Africa, Carabi, Pacifico), ai sensi della legge n. 81 del 1986 e successive modifiche.

La citata normativa non fissa espressamente un limite ai suddetti contributi, concernenti l'esecuzione di accordi internazionali, e pertanto lo stanziamento del richiamato capitolo 1647 costituisce un tetto di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002.

Peraltro, tenuto conto della maggior capacità di assorbimento dei Paesi beneficiari e della prevista attivazione di molti progetti già approvati in occasione di precedenti ricostituzioni del fondo in parola, è da ritenere che le erogazioni del FES avranno tendenzialmente un profilo ascendente, come peraltro già evidenziatosi nel corrente esercizio, con un fabbisogno effettivo salito a 362 milioni di euro.

In tale ottica, è prevedibile per l'anno 2006 un fabbisogno di 450 milioni di euro, con un surplus rispetto al suddetto stanziamento del capitolo 1647 di 100 milioni di euro, al quale viene ad aggiungersi il predetto ammontare di 12 milioni di euro per l'anno 2005.

### ***Federalismo – Compartecipazione IVA***

Il decreto legislativo n. 56 del 2000 – che ha istituito la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA – ha previsto, al comma 2 dell'articolo 2, la rideterminazione della compartecipazione medesima per ciascun anno sulla base del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

In applicazione della predetta normativa, si rende necessario l'adeguamento della compartecipazione regionale calcolata sulla base del gettito IVA per l'anno 2003, già determinata in via presuntiva in sede di quantificazione delle previsioni iniziali per il corrente esercizio, che comporterà un maggior onere di euro 767.829.165 rispetto alle assegnazioni di bilancio per le medesime finalità nell'ambito dello stanziamento del capitolo 2862/Economia, in conseguenza di quanto deliberato dal CIPE in sede di riparto del fabbisogno sanitario per l'anno 2005. Tale importo differenziale può essere considerato una eccedenza da includere nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2006, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modifiche.

Inoltre, per quanto concerne le risorse del federalismo amministrativo non transitate nell'ambito della compartecipazione IVA, da iscrivere sul cap. 2856/Economia, si è verificato per l'anno 2005 un fabbisogno aggiuntivo di 116.610.368,66 euro complessivi, da includere anch'esso nell'ambito delle richiamate misure correttive, relativo alle risorse da trasferire alle regioni in materia di salute umana ai sensi del decreto legislativo n. 112/98, per oneri certificati dalle Regioni stesse per l'anno 2003, a valere sulle risorse autorizzate dalla legge n. 210 del 1992. Per gli anni 2007 e 2008 il maggior fabbisogno è valutato in 100 milioni di euro annui.

### **Trasferimenti all'INPS**

Le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa - in applicazione dell'articolo 11, c. 3, lettera i-quater della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni - sono indicate nell'allegato n. 1 al disegno di legge finanziaria 2006. Per quanto riguarda i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, sono state individuate, sulla base del rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2003, alcune autorizzazioni di spesa per le quali è necessario, limitatamente alle agevolazioni contributive e alle prestazioni erogate nel 2003, integrare le relative autorizzazioni di spesa.

Occorre premettere che la disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2003; pertanto, riferendosi a agevolazioni e prestazioni già erogate nel 2003, essa non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le eccedenze di spesa interessate sono già state considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.

Sulla base delle risultanze del rendiconto dell'INPS per l'anno 2003, sono state individuate le seguenti eccedenze di spesa, relative al predetto esercizio finanziario (importi in migliaia di euro):

1) Legge 53/2000, artt. 19 e 20. Oneri per agevolazioni a familiari di persone handicappate	37.829
2) Legge 640/96, art. 1 - Legge 448/2000, art. 43, c. 1 - Oneri per pensionamenti anticipati lavoratori piccola pesca.	9.004
3) Legge 485/1972, art. 23-bis - Provvidenze a favore cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090
4) Legge 88/1989, art. 37 - Sgravi contributivi	266.032
5) Decreto-legge 103/91 - Ricostituzione nell'a.g.o. dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355
6) Legge 449/97 e legge 448/98 - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in determinati territori	19.590

### *Spese di giustizia*

Dai dati comunicati dai funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia e relativi sia al rimborso delle anticipazioni effettuate da Poste Italiane S.p.a. sia alle ritenute ed alle imposte da versare (artt. 183-186 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115/02) è emerso un debito pari a 203 milioni di euro così costituito:

- 162 milioni di euro per consentire l'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste Italiane spa e il versamento delle ritenute ed imposte dell'esercizio 2004
- 17 milioni di euro per consentire l'estinzione delle anticipazioni effettuate per compensi alla magistratura onoraria e il versamento delle ritenute ed imposte dell'esercizio 2004
- 24 milioni di euro quali maggiori esigenze connesse alle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste Italiane spa nonché per imposte relative all'esercizio 2003.

In relazione alla suddetta situazione debitoria e tenendo presente le effettive esigenze che si stanno manifestando nel corso del corrente esercizio, viene previsto un aumento delle risorse finanziarie riguardanti le spese di giustizia pari a 200 milioni di euro per l'anno 2005 e confermato tale aumento a decorrere dall'anno 2006 e pertanto si ritiene di dover fronteggiare questo maggior fabbisogno attraverso le misure correttive di cui all'art. 3, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468 del 1978.

Complessivamente, quindi, le occorrenze possono essere così riassunte:

	(in milioni di euro)
- maggiori esigenze per gli anni 2003, 2004 e 2005 (U.P.B. 2.1.2.1 cap. 1364)	403
- adeguamento dotazioni di bilancio a decorrere dall'anno 2006 (U.P.B. 2.1.2.1 cap. 1360)	200
	-----
TOTALE	603
	=====

### ***Fondo ordinario enti locali – ristoro minori entrate ici***

L'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2001, che i minori introiti ICI registrati dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti erariali.

Per l'attuazione di detta disposizione, a partire dall'anno 2001, la dotazione del cap. 1316 del Ministero dell'interno è stata incrementata dell'importo di 12.911.420 euro.

La norma non ha proceduto ad una quantificazione dell'onere, per cui gli stanziamenti sono iscritti in bilancio sulla base delle certificazioni acquisite dal Ministero dell'interno.

A seguito delle richieste a tal fine formulate dal predetto Dicastero, si rende necessario provvedere ai sensi dall'art. 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978 e quindi integrare la dotazione del citato cap. 1316 del complessivo importo di euro 377.808.000 per l'anno 2006, di cui euro 286.870.000 per gli anni 2005 e precedenti ed euro 90.939.000 per gli anni 2006 e successivi.

Al riguardo, si comunica che i rimborsi statali in esame non hanno effetto sull'indebitamento netto, in quanto le spese degli enti locali sono regolate (Patto di stabilità interno) da dinamiche predeterminate che non hanno alcuna correlazione con il volume delle entrate.



	2006	2007	2008
	(importi in migliaia di euro)		
3) <b>Legge 23 dicembre 2000, n. 388</b> <b>Fondo ordinario enti locali</b> (2.1.2.6 – cap. 1316/Min. Interno)	377.808	90.939	90.939

### *Convenzioni e accordi internazionali*

La Convenzione EMEP stabilisce tra l'altro il pagamento di una quota associativa al Segretariato della Convenzione sulla sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa. Poiché, dall'anno 2005 tale quota è stata aumentata, si rende necessario provvedere all'integrazione dello stanziamento della relativa autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 488 del 1988 (cap. 2225), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978, affinché possa provvedersi al maggior onere del 2005 e degli anni successivi, pari a 147.000 euro annui.

L'accordo italo-franco-monegasco di cui alla legge n. 743 del 1980, in materia di protezione delle acque del litorale mediterraneo, prevede tra l'altro il pagamento di un contributo obbligatorio al Segretariato Generale della Commissione dell'accordo italo-franco-monegasco RA.MO.GE..

Dall'anno 2005 è aumentato il fabbisogno finanziario per la corresponsione del predetto contributo per un importo pari a 18.000 euro per il 2005 e a 15.000 euro per ciascuno degli anni successivi e, pertanto, si rende necessario provvedere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della legge n. 468 del 1978, all'integrazione del relativo stanziamento (cap. 2226).

### *Sovvenzioni società di navigazione*

**Fabbisogno finanziario per il triennio 2006-2008 - Richieste per eccedenze**  
di spesa – (articolo 11, comma 3, lettera i – quater) della legge n. 468 del 1978)

La stima aggiornata del fabbisogno di sovvenzione per l'anno 2005 delle Società del Gruppo Tirrenia ammonta a circa euro 211.800.000,00 a fronte di uno stanziamento iscritto in bilancio di euro 181.900.000,00. Pertanto il maggior fabbisogno da sanare attraverso le misure correttive di cui all'articolo 11, comma 3, lett. i – quater, della legge n. 468 del 1978 è pari ad euro 29.900.000,00.

Tale scostamento è da ascrivere all'aumento del costo del combustibile, a cui si è aggiunto il deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro (valuta quest'ultima, di riferimento nelle quotazioni dei combustibili), e all'andamento negativo del traffico.

L'incremento di spesa è calcolato per il solo anno 2005 in considerazione del fatto che, a decorrere dall'anno 2006, alle Società del Gruppo Tirrenia dovrebbe essere applicato un nuovo regime di convenzioni dal quale conseguirebbe un fabbisogno finanziario complessivo minore rispetto allo stanziamento di euro 211.800.000,00.

### ***Indennizzo vittime trasfusione***

La legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha stabilito che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico – fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato.

Nel corso degli anni, lo stanziamento previsto, pari a euro 27.191.084, si è dimostrato insufficiente a coprire il totale degli indennizzi e risarcimenti richiesti.

In particolare, nell'ultimo triennio 2003 – 2005, si è verificata la necessità di integrare lo stanziamento allocato nella unità previsionale di base 2.1.2.12 “Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati” - capitolo 2400 “Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” - dello stato di previsione del Ministero della salute come di seguito riportato:

anno 2003: 73.400.000 euro

anno 2004: 80.000.000 euro

anno 2005: 25.000.000 euro (dato al 1° settembre 2005)

con conseguente ricorso al prelevamento delle predette somme dal fondo speciale per le spese obbligatorie e d'ordine ex articolo 7, comma 2, della legge 468 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni.

Al fine di evitare ritardi nelle erogazioni delle somme dovute ai soggetti danneggiati, a causa delle lungaggini derivanti dall'applicazione delle procedure amministrativo – contabili (quali il precitato art. 7, comma 2, della legge 468/1978), si richiede l'inserimento della predetta norma nel disegno di legge finanziaria per il 2006 ai sensi della legge 468 del 1978, articolo 11, comma 3, i – quater, con la seguente modulazione ed importi espressi in migliaia di euro:

<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
80.000	80.000	80.000